



Atto del Presidente n. 6

del 15/01/2019

Classificazione: 07-04-01 2018/5

Oggetto: COMUNE DI RAVENNA VARIANTE AL RUE E RUE PIANO DELL'ARENILE, BENI DEMANIALI E COMUNALI

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTA la nota del Comune di Ravenna PG 184285 del 17.10.2018, assunta agli atti della Provincia con P.G. 22745/2018 del 17.10.2018 con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa alla "Variante RUE e RUE Piano dell'Arenile, beni demaniali e comunali" adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.170784/112 del 25.09.2018, necessaria all'attivazione degli adempimenti previsti a carico della Provincia al fine dell'espressione dei pareri di competenza;

VISTA la L.R. n° 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art.3, comma 5 che dispone:

5. I Comuni dotati di PSC che prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano adottato il RUE, il POC, varianti ai medesimi piani ovvero varianti al PSC possono completare l'iter di approvazione degli stessi secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, ferma restando l'osservanza dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo.

VISTO l'art.33 c.4bis della L.R. 20/2000 e smi che dispone che:

"Il RUE, qualora presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'articolo 29, comma 2-bis, è adottato ed approvato con il procedimento previsto dall'articolo 34."

VISTA la L.R. 31 maggio 2002 n. 9, "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio e di zone di mare territoriale" così come modificata dalla L.R. 25/2015, che stabilisce che:

"I Comuni approvano, con le procedure di cui all'articolo 33 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) ed in conformità alle direttive regionali di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, il Piano dell'arenile che approvato con le medesime procedure costituisce parte integrante del Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE), avente ad oggetto la regolamentazione dell'uso e delle trasformazioni dell'arenile e delle costruzioni esistenti, nonché l'individuazione delle dotazioni delle aree per servizi pubblici e per tutte le attrezzature necessarie per l'attività turistica.";

VISTA la L.R. 29 dicembre 2015 n.25 che all'art.10 dispone che:

"I Piani dell'arenile che, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino adottati dai Comuni come Piani operativi comunali (POC), ai sensi dell'articolo 34 della L.R. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", sono approvati, a conclusione del medesimo procedimento, come componenti dei RUE";

VISTO l'art.34 c.6 della L.R. 20/2000 e smi che dispone che:

"Contemporaneamente al deposito, il POC viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di

piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore.

Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva."

VISTO l'art.5 della L.R. 20/2000 e s.m.i. "Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani";

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n.2170/2015 del 21.12.2015 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015";

VISTA la relazione istruttoria del Servizio Programmazione Territoriale (ALLEGATO A) con la quale

si propone

1. DI NON FORMULARE RISERVE, ai sensi degli artt.33 e 34 della L.R. 20/2000 e smi in ordine al "Variante RUE e RUE Piano dell'Arenile, beni demaniali e comunali" del Comune di Ravenna, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.170784/112 del 25.09.2018;
2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art.5 della L.R.20/2000 e del D.Lgs 152/06, parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat della "Variante RUE e RUE Piano dell'Arenile, beni demaniali e comunali" del Comune di Ravenna, alle condizioni di cui al referto istruttorio trasmesso da ARPAE - SAC Ravenna con nota ns. PG 2019/953 del 15.01.2019 e riportate al punto b) del "Constatato" della presente relazione;
3. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'atto del Presidente relativo al procedimento in oggetto, come indicato al comma 8 dell'art.5 della L.R. 20/2000.
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione al Comune di Ravenna dell'atto del Presidente relativo al procedimento in oggetto;
5. DI DICHIARARE L'ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 in vista della scadenza dei termini previsti ai sensi di legge per l'espressione in oggetto.

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Programmazione Territoriale, contenute nell'Allegato A);

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del servizio Programmazione Territoriale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'Atto del Presidente n.183 del 28.12.2018 ad oggetto "Determinazioni transitorie per la gestione dell'esercizio 2019 nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e del piano esecutivo di gestione 2019";

PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Ing. Valeria Biggio, la cui attività è finalizzata anche alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO n. 822102 "Verifica e supporto alla pianificazione comunale" Azione 2 "Verifica di coerenza con i Piani sovraordinati degli strumenti di pianificazione comunale (PSC - POC - RUE - PUA e altri Piani), nelle more dell'approvazione del PEG/PDO 2019;

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE

1. DI NON FORMULARE RISERVE, ai sensi degli artt.33 e 34 della L.R. 20/2000 e s.m.i. in ordine al “Variante RUE e RUE Piano dell’Arenile, beni demaniali e comunali” del Comune di Ravenna, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.170784/112 del 25.09.2018;
2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art.5 della L.R.20/2000 e del D.Lgs 152/06, parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat della “Variante RUE e RUE Piano dell’Arenile, beni demaniali e comunali” del Comune di Ravenna, alle condizioni di cui al referto istruttorio trasmesso da ARPAE - SAC Ravenna con nota ns. PG 2019/953 del 15.01.2019 e riportate al punto b) del “Constatato” della presente relazione;
3. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art.5 della L.R. 20/2000.
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione del presente atto al Comune di Ravenna;
5. DI DARE ATTO CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n.77/2018;

ATTESTA

CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. 2018-2020 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione.

DICHIARA

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 in vista della scadenza dei termini previsti ai sensi di legge, per la verifica in oggetto.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____



Provincia di Ravenna

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE

COMUNE DI RAVENNA

VARIANTE AL RUE E RUE PIANO DELL'ARENILE, BENI DEMANIALI E COMUNALI – DECLARATORIA SENZA RISERVE AI SENSI DEGLI ARTT. 33 E 34 DELLA L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii., VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii.

Adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Ravenna n. 170784/112 del 25.09.2018

IL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

VISTA la L.R. n° 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art.3, comma 5 che dispone:

5. I Comuni dotati di PSC che prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano adottato il RUE, il POC, varianti ai medesimi piani ovvero varianti al PSC possono completare l'iter di approvazione degli stessi secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, ferma restando l'osservanza dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo.

VISTO l'art.33 c.4bis della L.R. 20/2000 e smi che dispone che:

"Il RUE, qualora presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'articolo 29, comma 2-bis, è adottato ed approvato con il procedimento previsto dall'articolo 34."

VISTA la L.R. 31 maggio 2002 n. 9, "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio e di zone di mare territoriale" così come modificata dalla L.R. 25/2015, che stabilisce che:

"I Comuni approvano, con le procedure di cui all'articolo 33 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) ed in conformità alle direttive regionali di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, il Piano dell'arenile che approvato con le medesime procedure costituisce parte integrante del Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE), avente ad oggetto la regolamentazione dell'uso e delle trasformazioni dell'arenile e delle costruzioni esistenti, nonché l'individuazione delle dotazioni delle aree per servizi pubblici e per tutte le attrezzature necessarie per l'attività turistica.";

VISTA la L.R. 29 dicembre 2015 n.25 che all'art.10 dispone che:

"I Piani dell'arenile che, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino adottati dai Comuni come Piani operativi comunali (POC), ai sensi dell'articolo 34 della L.R. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", sono approvati, a conclusione del medesimo procedimento, come componenti dei RUE";

VISTO l'art.34 c.6 della L.R. 20/2000 e smi che dispone che:

"Contemporaneamente al deposito, il POC viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore.
Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva."

VISTO l'art.5 "Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani" della L.R. 20/2000 e smi che dispone che:

1. La Regione, le Province e i Comuni, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nell'elaborazione ed approvazione dei propri piani prendono in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi piani, provvedendo alla Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) degli stessi, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente) e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa.

...

6. Al fine di evitare duplicazioni le fasi procedurali, gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di valutazione disciplinata dal presente articolo sono integrate nel procedimento di elaborazione e approvazione dei piani disciplinato dalla presente legge, con le seguenti precisazioni ed integrazioni:

a) le procedure di deposito, pubblicazione, partecipazione e consultazione previste per i piani disciplinati dalla presente legge sostituiscono ad ogni effetto gli analoghi adempimenti previsti ai fini della valutazione ambientale;

b) per i POC e i PUA in variante agli stessi, il Comune trasmette il piano adottato ai soggetti competenti in materia ambientale, individuati in collaborazione con la Provincia, per acquisirne il parere, entro i termini e con le modalità per la presentazione delle osservazioni al piano.

7. La Regione e le Province, in veste di autorità competente, si esprimono in merito alla valutazione ambientale rispettivamente dei piani provinciali e comunali nell'ambito dei seguenti provvedimenti di loro competenza, dando specifica evidenza a tale valutazione:

... omissis ...

b) per il POC, nell'ambito delle riserve al piano adottato di cui all'articolo 34, comma 6, previa acquisizione delle osservazioni presentate;

... omissis ...

9. In coerenza con le valutazioni di cui ai commi precedenti, la pianificazione territoriale e urbanistica persegue l'obiettivo della contestuale realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli interventi necessari ad assicurarne la sostenibilità ambientale e territoriale.

... omissis ...

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell' Emilia Romagna con delibera n. 1795/2016 del 31.10.2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTA la Legge 56/2014 (c.d. Del Rio) e ss.mm.ii. che dispone che le funzioni di organo esecutivo della Giunta Provinciale sono assunte in capo al Presidente della Provincia;

VISTA la nota del Comune di Ravenna PG 184285 del 17.10.2018, assunta agli atti della Provincia con P.G. 22745/2018 del 17.10.2018 con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa alla "Variante RUE e RUE Piano dell'Arenile, beni demaniali e comunali" adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.170784/112 del 25.09.2018, necessaria all'attivazione degli adempimenti previsti a carico della Provincia al fine dell'espressione dei pareri di competenza;

VISTA la successiva nota del Comune di Ravenna PG 224479/2018 del 17.12.2018, assunta agli atti della Provincia con P.G. 27557/2018, con la quale è stata inviata la documentazione integrativa relativa alla variante in oggetto;

CONSTATATO

CHE il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP, individua, tra i sistemi, il "Sistema costiero" di cui l'arenile di Ravenna è parte integrante. Lo stesso strumento provinciale recepisce le norme riguardanti prescrizioni, direttive ed indirizzi individuati dal PTPR promuovendo: la Conservazione della conformazione naturale dei territori anche con ricostruzione di elementi di naturalità, il miglioramento dell'immagine turistica e della

qualità della costa, il Distanziamento dalla linea di battigia dei manufatti, il contenimento delle altezze dei manufatti, la riduzione della superficie coperta esistente;

CHE con deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, così come successivamente modificata tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali (commercio, rifiuti, energia, acque);

CHE il Comune di Ravenna è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2007 del 25 febbraio 2007. Il processo formativo dell'anzidetto strumento ha tenuto conto della VALSAT, che costituisce parte integrante del Piano Strutturale Comunale. In data 11.12.2018 con delibera di CC n. 222989/156 il Comune di Ravenna ha adottato la "Variante in riduzione 2018 al PSC e conseguenti modifiche al RUE, al 2° POC e al piano di zonizzazione acustica"

CHE il PSC del Comune di Ravenna, coerentemente con la normativa regionale, ha delineato l'assetto strutturale e strategico dell'intero territorio comunale e pertanto anche del litorale, demandando al Piano dell'arenile (POC tematico, ai fini urbanistici) la disciplina per gli interventi sull'arenile. La disciplina urbanistica ed edilizia per l'attuazione del Piano dell'Arenile è quindi direttamente attuativa del PSC vigente ed è finalizzata a:

- promuovere e incentivare la riqualificazione ambientale e promuovere la riqualificazione delle aree individuate da dette direttive;
- individuare indirizzi per il miglioramento della qualità degli stabilimenti balneari e per la diminuzione delle aree impermeabilizzate;
- garantire la continuità *arenile - cordone dunoso – corridoio ecologico boscoso*, migliorando, anche dal punto di vista ambientale, l'accessibilità delle aree demaniali marittime;
- favorire l'innovazione e la diversificazione dell'offerta turistica;
- regolare le diverse attività ai fini dell'integrazione e complementarietà tra le stesse;

CHE il Comune di Ravenna è dotato del 2° POC, approvato con delibera di consiglio Comunale n. n. 135845/87 del 19/07/2018 che è stato accompagnato da VAS/Valsat;

CHE il Comune di Ravenna ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77035/133 del 28.07.2009 e successivamente, con delibera di C.C. n. 54946/88 è stata approvata la "Variante 2015 di adeguamento e semplificazione del RUE". Con delibera C.C. n. 207602/128 del 13.12.2017 il Comune di Ravenna ha approvato la "Variante di rettifica e adeguamento 2016 al RUE e conseguenti modifiche al POC e al piano di zonizzazione acustica".

CHE il Comune di Ravenna è dotato del RUE - Piano dell'Arenile 2015, approvato con delibera di consiglio Comunale n. 40441/52 del 17/03/2016 che è stato accompagnato da VAS/Valsat;

CHE il Piano dell'Arenile, sulla base della Legge Regionale 9/2002 è finalizzato *alla regolamentazione dell'uso e delle trasformazioni dell'arenile e delle costruzioni esistenti, nonché l'individuazione delle dotazioni delle aree per servizi pubblici e per tutte le attrezzature necessarie per l'attività turistica.*

PREMESSO:

CHE ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 20/2000 è demandata al Comune la responsabilità sulla conformità a Leggi e Regolamenti, nonché alla correttezza delle procedure, con particolare riferimento:

- agli elaborati e ai contenuti del POC nonché alla durata e alla valenza del POC stesso, così come disciplinati all'art.30 della L.R. 20/2000 e smi;
- al rapporto/modifica del Piano Operativo Comunale con il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) vigente;
- ai contenuti della delibera Regionale di "Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002), in applicazione dell'art.50 della L.R. 15/2013;
- alla disciplina delle "attrezzature e spazi collettivi" così come indicato all'art. A-24 della L.R. 20/2000 e smi;
- alla disciplina sulla fiscalità locale;

PRESO ATTO:

CHE il Consiglio Comunale di Ravenna ha adottato con deliberazione n.170784/112 del 25.09.2018 la "Variante RUE e RUE Piano dell'Arenile, beni demaniali e comunali";

CHE la "Variante RUE e RUE Piano dell'Arenile, beni demaniali e comunali", adottata dal Comune di Ravenna è stata depositata per la libera consultazione, ai sensi dell'art.33, comma 2, della LR 20/2000, per sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna presso la sede della stessa Amministrazione comunale e che entro i termini di 60 gg. non sono pervenute osservazioni.

CHE di tale deposito è stata data comunicazione mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.326 del 17.10.2018;

CONSTATATO CHE:

La variante, per la parte relativa al RUE, si è resa necessaria nell'ambito di una intesa tra l'Agenzia del Demanio, il Comune di Ravenna e la Provincia di Ravenna per la promozione di un Programma Unitario di Valorizzazione Territoriale (PUVaT) di immobili pubblici siti sul territorio di Ravenna e non più utili ai fini istituzionali; nel solco di un nuovo filone di attività avviato dall'Agenzia del Demanio, definito "Progetti a rete", per la rigenerazione e riuso del patrimonio pubblico di proprietà dello Stato e di altri Enti, in cui rientrano tra gli altri i progetti "Fari, Torri ed Edifici Costieri" e "Cammini e percorsi" si rendono necessarie le modifiche ai seguenti immobili:

1. "Ex Colonia ONFA" a Punta Marina, compendio immobiliare statale costituito da un fabbricato e relative pertinenze esterne, che rientra nel progetto "Fari, Torri ed Edifici Costieri", al fine di poter essere valorizzata a fini turistico ricettivi e culturali;
2. "Bunker 24, 25 e 27 e Denti di Drago" a Punta Marina Terme, fortificazioni militari della seconda guerra mondiale di proprietà statale in via di dismissione da parte del Ministero della Difesa, al fine di valorizzarli per il loro inserimento in "Cammini e percorsi";
3. Per il "Palazzo Grossi" a Castiglione di Ravenna e la relativa area di pertinenza, la variante prevede esclusivamente l'inserimento dell'individuazione quali "aree

e/o edifici pubblici privatizzabili” in coerenza con le previsioni del protocollo di intesa e del relativo progetto di valorizzazione;

4. “Ex caserma carabinieri” a Lido di Dante, non più in uso e in stato di abbandono, di recente diventata di competenza del Comune di Ravenna (di prossimo inserimento nel protocollo di intesa) al fine di rendere più appetibile l'area e gli edifici esistenti per la futura riqualificazione e superare l'attuale stato di grave incuria e abbandono in cui versano.

La variante al RUE prevede: di rendere autonoma la struttura dell'ex colonia, riconoscendone l'effettivo stato di fatto, mediante sua separazione dall'esistente stazione meteorologica che viene più propriamente individuata come impianto tecnologico; una semplificazione delle modalità di intervento per il recupero dell'ex colonia ONFA di Punta Marina Terme (non più tramite Progetto unitario Convenzionato (PUC), ma con intervento diretto) e l'introduzione della possibilità di insediare, oltre ad attività Alberghiere e residenze turistico alberghiere, già previste dal RUE vigente, anche altre strutture ricettive extralberghiere quali un ostello e, oltre ai servizi privati già insediabili, anche l'uso Spr3 (terziario, direzionale e artigianato di servizio (persona, cose, beni di produzione, imprese, mezzi limitatamente ai cicli e motocicli) e laboratoriale alimentare: gelaterie, pasticcerie, panificazione e prodotti da forno, pizzerie al taglio e da asporto, rosticcerie ecc.), ma sempre nei limiti della potenzialità edificatoria, prevista nel solo caso di demolizione e ricostruzione, già consentita dal RUE vigente.

E' stato inserito anche per l'area pinetata a sud di piazza Saffi, a Punta Marina Terme, come già previsto più a Sud a Lido Adriano, l'obiettivo di località n° 2 della tav. 043, che assoggetta l'area ad intervento di riqualificazione ambientale da destinare ad usi pubblici, con la possibilità di installare strutture di facile rimozione a servizio del turismo balneare e del turismo all'aria aperta compatibilmente con i vincoli presenti. Pertanto a fronte di un intervento di riqualificazione ambientale, che migliorerà la naturalità e le condizioni ambientali del sito, sarà possibile insediare strutture esclusivamente leggere e di facile rimozione.

Per i Bunker e i Denti di drago di Punta Marina Terme la variante, nell'ambito del progetto di promozione e valorizzazione culturale, consente usi propedeutici alla promozione e valorizzazione culturale di tali strutture, senza prevedere potenzialità edificatorie.

Per il Palazzo Grossi di Castiglione di Ravenna, e la relativa area di pertinenza, la variante prevede esclusivamente l'inserimento dell'individuazione quali “aree e/o edifici pubblici privatizzabili” in coerenza con le previsioni del protocollo d'intesa e del relativo progetto di valorizzazione.

Per la Caserma di Lido di Dante si propone l'eliminazione del riconoscimento del valore testimoniale in coerenza con la classificazione delle altre strutture simili presenti sul territorio comunale, che non sono riconosciuti come di valore testimoniale pur avendo analoghe caratteristiche architettoniche, e anche per ottimizzare la futura riqualificazione dell'area che diventerà in tal modo anche più appetibile . Ciò consentirà di superare l'attuale stato di grave incuria e abbandono in cui versano l'area e gli edifici esistenti.

CHE la variante, per la parte relativa al RUE Piano dell'Arenile, si è resa necessaria per adeguare il piano al nuovo stato di fatto proprietario dell'ex Bagno militare, passato dal demanio militare a quello marittimo e per correggere l'errore del mancato inserimento dello stabilimento balneare nell'elaborato “Tabella delle superfici coperte” allegato al Piano. Inoltre la variante normativa prevede l'inserimento di una specificazione relativamente al già previsto uso benessere nelle “Aree polivalenti” (art.25 delle NTA del piano) al fine di tutelare il benessere dei soggetti diversamente abili.

CHE con nota nostro PG 22745 del 17.10.2018 il Comune di Ravenna ha dichiarato *“che per quanto riguarda la parte di variante inerente il RUE Piano dell’arenile rientra nei casi di esclusione alla VALSAT così come previsto dal c.5 Art.5 della L.R. 20/2000 e dalla Circolare della Regione Emilia Romagna del 12.11.2008 in quanto le modifiche allo stabilimento balneare ricadono nella casistica di cui alla lettera a) (rettifiche di errori materiali) e la modifica normativa agli usi delle Aree polivalenti nella lettera c) (modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi), trattasi infatti di mera specificazione e chiarificazione, finalizzata ad un migliore gestione del piano, di un uso già previsto nel piano vigente. Come indicato anche nella Relazione di Variante. Si dichiara inoltre che la presente variante non è soggetta a quanto previsto ai sensi della sismica art.5 L.R. 19/2008.”*

CHE il Comune di Ravenna con nota ns PG 27557 del 17.12.2018 ha trasmesso gli stralci degli elaborati della Variante in oggetto, così come modificati a seguito del recepimento di quanto indicato nel parere del Raggruppamento Carabinieri per la biodiversità reparto di Punta Marina allegato alla nota sopra citata.

1. SULLA CONFORMITA' AL PSC E AI PIANI SOVRAORDINATI

Così come previsto dall'art. 51 della L.R. 15/2013 che ha modificato l'art. 19 della L.R. 20/2000 la relazione di Valsat riporta un apposito capitolo che fornisce una puntuale disamina della pianificazione sovraordinata vigente e dei contenuti degli articoli interessati e, per quanto riguarda il vigente PTCP, dà atto analiticamente che le "previsioni del piano sono conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano sull'ambito territoriale interessato", definendo le misure necessarie da adottare al fine del rispetto di quanto disposto dal PTCP stesso. Tale obbligo è ribadito al c.4 dell'art.37 "Tavola dei vincoli" della nuova L.R. 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio".

In particolare per quanto riguarda le modifiche apportate all'ex colonia ONFA di Punta Marina si evidenzia che il vigente PTCP individua l'immobile come "Colonie marine e loro pertinenze" di cui all'art.3.16 che al comma 14 precisa che:

14.(D) Le colonie marine prive di interesse storico - testimoniale, non ricadenti nei perimetri delle "città delle colonie" sono disciplinate dagli strumenti di pianificazione comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente piano per il sistema e per le zone entro cui ricadono.

2. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE DELLA VARIANTE AL RUE E AL RUE PIANO DELL'ARENILE, BENI DEMANIALI E COMUNALI

Arpae - Struttura Autorizzazioni e concessioni di Ravenna, con nota Ns PG 953/2019 del 15.01.2019 ha trasmesso il seguente referto istruttorio:

Tenuto conto della Pratica di VALSAT - Variante RUE e RUE Piano dell'Arenile, beni demaniali e comunali, trasmessa dal comune di Ravenna con nota ns PGRA 11055 del 27/08/2018.

SI TRASMETTE

in ottemperanza alla DGR Emilia Romagna n. 1795/2016, la Relazione Istruttoria per gli atti di vostra competenza.

INTRODUZIONE

- il Comune di Ravenna con nota ns PGRA 111055 del 27/08/2018 ha trasmesso la documentazione inerente la variante RUE e RUE Piano dell'Arenile, beni demaniali e comunali. La documentazione è consultabile al sito web dedicato <http://cloud.comune.ra.it/owncloud/s/EDCUfXkGxuQx0jO>.

- il Comune di Ravenna con nota ns PGRA 11814 del 12/09/2018 ha trasmesso il verbale della prima riunione della conferenza di servizi istruttoria tenutasi il 10/09/2018, allegando i seguenti pareri espressi dagli enti:

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto_Prov.n. 20870 del 05/09/2018;
- Aeronautica Militare_Prov.n. 14441 del 07/09/2018;
- Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna_Prov.n. 12750 del 07/09/2018;
- Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità_Prov.n. 4929 del 10/09/2018.

Nell'ambito della seduta di CdS del 10/09/2018 si sono espressi favorevolmente ARPAE-Sezione di Ravenna e l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile-Servizio Area Romagna.

- il Comune di Ravenna con nota ns PGRA 14551 del 19/10/2018 ha trasmesso la documentazione inerente la variante RUE e RUE Piano dell'Arenile, beni demaniali e comunali adottata, in particolare:

- Elaborati descrittivi: Relazione di Variante;
- Elaborati Prescrittivi: Variante RUE e RUE Piano Arenile, beni demaniali e comunali (elaborati comparati);
- Elaborati Gestionali: Rapporto di VALSAT inerente la sola variante di RUE.

- il Comune di Ravenna con nota ns PGRA 17744 del 19/12/2018:

- ha comunicato che nel periodo di deposito (dal 17/10/2018 al 15/12/2018) non sono pervenute osservazioni;
- ha comunicato che *"nel periodo di deposito è pervenuto unicamente il parere del Raggruppamento Carabinieri per la biodiversità reparto di Punta Marina, protocollato agli atti con pg 196149/2018, al quale si è risposto provvedendo a trasmettere anche quanto di conseguenza modificato con pg 208685/2018, a tali modifiche è stato dato parere favorevole da parte del citato ente tramite PEC pg 210608/2018"*;
- ha trasmesso la seguente documentazione:
 - Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità_Parere Prot.n. 5960 del 05/11/2018.
 - Lettera di trasmissione delle integrazioni del comune di Ravenna al parere di cui sopra_Prov.n. 208685/2018 ed suoi allegati:
 - allegato 1 stralcio Relazione contenente modifiche comparate;
 - allegato 2 stralcio RUE 5.1 contenente modifiche comparate;
 - allegato 3 stralcio Valsat RUE contenente modifiche comparate.
 - Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità_Parere Prot.n. 6441 del 26/11/2018.

DESCRIZIONE della variante in oggetto:

La variante RUE PuVat si rende necessaria a seguito della sottoscrizione del protocollo d'intesa tra l'Agenzia del Demanio e il Comune di Ravenna, avvenuta in data 10/07/2018, per l'avvio di un rapporto di collaborazione, triennale e rinnovabile, finalizzato alla valorizzazione a rete di immobili pubblici situati in prossimità della costa o



lungo itinerari storico-religiosi e ciclopedonali, per favorire il turismo, anche lento, e la scoperta di territori di Ravenna.

La variante al RUE beni demaniali e comunali prevede:

- Di rendere autonoma la struttura dell'ex colonia ONFA di Punta Marina Terme, riconoscendone l'effettivo stato di fatto, mediante sua separazione dall'esistente stazione meteorologica che viene più propriamente individuata come impianto tecnologico.
- Una semplificazione delle modalità di intervento per il recupero dell'ex colonia ONFA di Punta Marina Terme (non più tramite Progetto unitario Convenzionato (PUC), ma con intervento diretto).
- Per l'ex colonia ONFA di Punta Marina Terme l'introduzione della possibilità di insediare, oltre ad attività Alberghiere e residenze turistico alberghiere, già previste dal RUE vigente, anche altre strutture ricettive extralberghiere quali un ostello e, oltre ai servizi privati già insediabili, anche l'uso Spr3 (terziario, direzionale e artigianato di servizio (persona, cose, beni di produzione, imprese, mezzi limitatamente ai cicli e motocicli) e laboratoriale alimentare: gelaterie, pasticcerie, panificazione e prodotti da forno, pizzerie al taglio e da asporto, rosticcerie ecc.), ma sempre nei limiti della potenzialità edificatoria, prevista nel solo caso di demolizione e ricostruzione, già consentita dal RUE vigente.
- È stato inserito anche per l'area pinetata a sud di piazza Saffi, a Punta Marina Terme, come già previsto più a Sud a Lido Adriano, l'obiettivo di località n° 2 della tav. 043, che assoggetta l'area ad intervento di riqualificazione ambientale da destinare ad usi pubblici, con la possibilità di installare elementi di facile rimozione a servizio del turismo balneare e del turismo all'aria aperta e comunque esclusivamente qualora compatibili con i vincoli presenti.
- Per i Bunker e i Denti di drago di Punta Marina Terme la variante, nell'ambito del progetto di promozione e valorizzazione culturale, consente usi propedeutici alla promozione e valorizzazione culturale di tali strutture, senza prevedere potenzialità edificatorie.
- Per il Palazzo Grossi di Castiglione di Ravenna, e la relativa area di pertinenza, la variante prevede esclusivamente l'inserimento dell'individuazione quali "aree e/o edifici pubblici privatizzabili" in coerenza con le previsioni del protocollo d'intesa tra l'Agenzia del Demanio e il Comune di Ravenna del 10/07/2018 e del relativo progetto di valorizzazione.
- Per la Caserma di Lido di Dante si propone l'eliminazione del riconoscimento del valore testimoniale in coerenza con la classificazione delle altre strutture simili presenti sul territorio comunale, che non sono riconosciuti come di valore testimoniale pur avendo analoghe caratteristiche architettoniche, e anche per ottimizzare la futura riqualificazione dell'area che diventerà in tal modo anche più appetibile. Ciò consentirà di superare l'attuale stato di grave incuria e abbandono in cui versano l'area e gli edifici esistenti.

Nel dettaglio la variante prevede:

- 3 modifiche cartografiche alle tavole dell'elaborato RUE2 – Regimi normativi della città esistente e del territorio extraurbano:
 - 01 tav. 043: Inserimento della zonizzazione "Impianti Tecnologici" in corrispondenza dell'area relativa alla Stazione meteorologica, finalizzata a rendere autonoma l'ex Colonia ONFA oggi in un unico comparto con la stazione meteorologica stessa. Eliminazione del perimetro "Area ad attuazione diretta previo progetto unitario (PUAO-PUC)", finalizzata a rendere più snello il percorso di attuazione della struttura ricettiva. Inserimento dell'obiettivo di località n°2 ed

- eliminazione dei simboli “residenza turistico alberghiera” e “Albergo” in conseguenza della modifica del testo dell'obiettivo di località n° 4 di cui al RUE 5.1;
- 02a e 02b tav. 043: Inserimento dell'obiettivo di località n° 6 nei punti di localizzazione dei Bunker e Denti di drago di Punta Marina Terme;
- 03 tav. 058: Eliminazione della simbologia “Edifici di valore testimoniale” dalla Caserma di Lido di Dante al fine di renderla omogenea come classificazione alle altre caserme simili presenti sul territorio e con l'obiettivo di rendere più appetibile e agevole la rigenerazione dell'area.
- 1 modifica cartografica all'elaborato RUE 4.2 – Disciplina usi e sistemi della città storica
 - 04 tav. 02: Inserimento della simbologia “Aree e/o edifici pubblici privatizzabili” in corrispondenza dell'area di pertinenza del Palazzo Grossi a Castiglione di Ravenna
- 3 modifiche normative relative all'elaborato RUE 5.1 - Quaderno del RUE Allegato B – Obiettivi di località
 - inserimento del riferimento alla località “Punta Marina Terme” per l'obiettivo n° 2 della tav. 043
 - modifica del testo dell'obiettivo di località n° 4 della tav. 043:
Area ex Colonia. Previo intervento diretto, recupero e riqualificazione della struttura esistente.
In caso di demolizione e ricostruzione, si applicano i seguenti parametri: $(U_f = 0,30 \text{ m}^2/\text{m}^2 + 50 \% \text{ SC esistente, } h \text{ max} = \text{esistente})$.
Usi: ricettivo (T1, T3 limitatamente ad Ostelli) e/o servizi privati Spr (con esclusione di Spr2 e Spr8)
 - Inserimento del nuovo obiettivo n° 6 alla tav. 043, che recita:
Promozione e valorizzazione culturale delle strutture (Bunker e “denti di drago”) nell'ambito delle iniziative e procedure a cura dell'Agenzia del Demanio. All'interno sono consentiti gli usi propedeutici alla promozione e valorizzazione culturale delle strutture stesse.

La variante al RUE Piano dell'Arenile si compone di modifiche cartografiche e normative:

- Le modifiche cartografiche sono relative allo stabilimento balneare 05.021 “Bagno Militare”, di Marina di Ravenna, in uso all'Esercito fino al 2012, posto tra gli odierni bagno Taormina e bagno Paradiso. Oggi è una costruzione fatiscente, in pieno degrado che aspetta da tempo la riqualificazione. Il manufatto, attualmente in stato di abbandono, ed il relativo tratto di spiaggia di pertinenza all'inizio di luglio 2018 sono stati consegnati al Comune, dopo che il ministero della Difesa ha restituito l'area demaniale alla Capitaneria di Porto. La variante si è resa pertanto necessaria per adeguare il piano al nuovo stato di fatto proprietario stabilimento balneare 05.021, passato dal demanio militare a quello marittimo “Demanio Marittimo □ Ramo Mercantile □ Ex stabilimento balneare in consegna al ministero della Difesa (E.I.) □ 6° reparto delle infrastrutture Bologna” per sintesi grafica in seguito denominato ed indicato in cartografia “Ex Bagno Militare”, e per correggere l'errore del mancato inserimento dello stabilimento balneare nell'elaborato “Tabella delle superfici coperte” allegato al Piano.
- La variante normativa, oltre a prevedere alcune piccole modifiche dovute al passaggio di proprietà dello stabilimento balneare 05.021 di cui sopra e alla correzione del mancato inserimento delle relative superfici nell'elaborato Tabella delle superfici coperte, prevede l'inserimento di una specificazione del già previsto uso relativo al benessere nelle “Aree polivalenti” di cui all'art. 25 delle NTA del piano, con il chiarimento che anche le “attività rivolte a portatori di disabilità” rientrano in esso, ciò al fine di rendere più chiara l'applicazione della norma, in

coerenza con l'obiettivo generale del piano di bilanciare la tutela dell'arenile e del paesaggio con altri valori costituzionali di pari grado, quali la salute dei cittadini e in particolare la tutela e il benessere dei soggetti diversamente abili.

Nel dettaglio la variante prevede:

- 2 modifiche cartografiche:
 - alla Tav. P1.0 adeguamento al reale stato attuale demaniale divenuto da militare a marittimo: integrazione della dicitura "Bagno militare" con la parola "Ex"; eliminazione del perimetro "Concessione demanio militare";
 - alla legenda eliminazione del perimetro relativo all'individuazione delle aree di demanio militare in quanto non più presente nell'arenile comunale.
- 3 modifiche normative:
 - all'Art. 1 Oggetto c.3 dell'elaborato Norme Tecniche di Attuazione (NTA) eliminazione del riferimento al Demanio Militare non più presente nell'Arenile Comunale:
c.3. La fascia costiera dell'Arenile, così come sopra descritta, è rappresentata nelle tavole del Piano dell'Arenile da P.1.1. a P.1.27 ed è costituita da aree di Demanio Marittimo, Demanio Comunale, Demanio Forestale, Demanio Patrimoniale dello Stato, oltre che da aree di proprietà privata: queste ultime sono concentrate nelle località di Lido Adriano, Lido di Dante, Lido di Savio;
 - All'Art. 25 Aree Polivalenti c.1 delle NTA inserimento dell'uso "attività rivolte a portatori di disabilità": *c.1. Sono aree destinate ad attività autonome per lo svago, il benessere, il gioco, lo sport e attività rivolte a portatori di disabilità;*
 - all'elaborato Tabella delle superfici coperte inserimento dei dati relativi al bagno militare (05.021).

CONSIDERATO che la natura delle varianti previste al RUE Piano dell'Arenile sono tali da ricadere nei casi di cui all'art.5 della L.R. 20/2000 di esclusione dalla procedura di valutazione di sostenibilità.

CONSIDERATO che nel rispetto del principio di non duplicazione, sancito dal c. 3 dell'art. 5 della L.R. 20/2000, nel documento di Valsat inerente la sola variante al RUE si fa riferimento e rimando agli esiti della valutazione della precedente variante al RUE di adeguamento e semplificazione, approvata con Del C.C. N. 54946/88 del 14/04/2016, elaborato RUE 8.1, per la definizione del quadro conoscitivo e l'analisi del contesto ambientale di riferimento, che, considerato il breve lasso di tempo intercorso dall'approvazione della stessa, non sono mutati, come pure si considerano confermate tutte le valutazioni sugli effetti ambientali della precedente variante su cui la presente non apporta modifiche.

Vengono invece approfondite la verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni e la valutazione degli effetti ambientali della variante in merito alle modifiche apportate alla cartografia del piano su aree soggette a tutela paesaggistica ed ambientale. Tali aree sono disciplinate nelle seguenti Schede di RUE:

- 01 – Punta Marina
- 02a – Punta Marina
- 02b – Punta Marina
- 03 – Lido di Dante
- 04 – Castiglione di Ravenna

CONSIDERATO che per l'ambito 01 – Punta Marina:

- la variante prevede inserimento della zonizzazione “Impianti Tecnologici”, eliminazione del perimetro PUAO-PUC, inserimento dell'obiettivo di località n° 2;
- la variante è posta in parte (in piccola porzione a sud nel lotto di pertinenza della Stazione Meteorologica) in ambito di tutela paesaggistica (art. 142 c.1/g del D.Lgs 42/2004) e in zone di protezione della costa (PTCP art. 3.13);
- la variante non comporta trasformazioni che possano compromettere l'assetto morfologico, vegetazionale, storico antropico percettivo e paesaggistico del sito;
- la variante non comporta modifiche alle potenzialità edificatorie e alle tipologie di interventi edilizi ammissibili dal RUE vigente;
- la variante non comporta la localizzazione di impianti incompatibili (Aree non idonee PPGR), né il prelievo di acque (PTCP art. 5.7), né aumento della pericolosità idraulica rispetto allo stato attuale;
- l'attuazione delle previsioni appare compatibile con i vincoli ambientali/paesaggistici/idrogeologici esistenti.

CONSIDERATO che per l'ambito 02a – Punta Marina:

- la variante prevede inserimento dell'obiettivo di località n° 6;
- la variante è posta in ambito di tutela paesaggistica (D.Lgs. 42/2004);
- la variante non comporta nuove edificazioni che possano compromettere l'assetto morfologico, vegetazionale, storicoantropico, percettivo e paesaggistico del sito (PTCP 3.13 Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile e 3.20d Sistemi dunosi costieri);
- la variante non comporta la localizzazione di impianti incompatibili (Aree non idonee PPGR);
- la variante non comporta aumento della pericolosità idraulica e idrogeologica rispetto allo stato attuale;
- l'attuazione delle previsioni appare pertanto compatibile con i vincoli ambientali/paesaggistici/idrogeologici esistenti.

CONSIDERATO che per l'ambito 02b – Punta Marina:

- la variante prevede inserimento dell'obiettivo di località n° 6;
- la variante è posta in ambito di tutela paesaggistica (D.Lgs. 42/2004);
- la variante non comporta nuove edificazioni che possano compromettere l'assetto morfologico, vegetazionale, storico antropico, percettivo e paesaggistico del sito (PTCP 3.13 Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile e 3.20d Sistemi dunosi costieri);
- la variante non comporta la localizzazione di impianti incompatibili (Aree non idonee PPGR);
- la variante non comporta il prelievo di acque (PTCP art. 5.7);
- la variante non comporta aumento della pericolosità idraulica e idrogeologica rispetto allo stato attuale;
- l'attuazione delle previsioni appare pertanto compatibile con i vincoli ambientali/paesaggistici/idrogeologici esistenti.

CONSIDERATO che per l'ambito 03 – Lido di Dante:

- la variante prevede eliminazione del valore testimoniale;
- la variante è posta in ambito di tutela paesaggistica (D.Lgs. 42/2004);
- la variante non comporta nuove edificazioni che possano compromettere l'assetto morfologico, percettivo e paesaggistico del sito (PTCP 3.14 Zone urbanizzate in ambito costiero);

- la variante non comporta la localizzazione di impianti incompatibili (Aree non idonee PPGR);
- la variante non comporta il prelievo di acque (PTCP art. 5.7);
- la variante non comporta aumento della pericolosità idraulica e idrogeologica rispetto allo stato attuale;
- l'attuazione delle previsioni appare pertanto compatibile con i vincoli ambientali/paesaggistici/idrogeologici esistenti.

CONSIDERATO che per l'ambito 04 – Castiglione di Ravenna:

- la variante prevede inserimento della tipologia "*Aree e/o edifici pubblici privatizzabili*";
- la variante è posta in ambito di tutela paesaggistica (D.Lgs. 42/2004);
- la variante non comporta nuove edificazioni che possano compromettere l'assetto morfologico, vegetazionale, storico antropico, percettivo e paesaggistico del sito (PTCP 3.19 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, 3.20d Dossi di ambito fluviale recente, 3.23 terreni interessati da bonifiche storiche di pianura);
- la variante non comporta la localizzazione di impianti incompatibili (Aree non idonee PPGR);
- la variante non comporta il prelievo di acque (PTCP art. 5.7);
- a variante non comporta aumento della pericolosità idraulica e idrogeologica rispetto allo stato attuale;
- l'attuazione delle previsioni appare pertanto compatibile con i vincoli ambientali/paesaggistici/idrogeologici esistenti.

CONSIDERATO che non si evidenziano elementi di incompatibilità tra la proposta di variante e i "vincoli che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio" e le tutele volte alla sicurezza antropica ed alla salvaguardia delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche del territorio comunale.

CONSIDERATO che la variante proposta risulta essere coerente con gli strumenti urbanistici di pianificazione e programmazione vigenti per l'area in esame.

CONSIDERATO che non si presume che la variante in oggetto possa apportare impatti negativi sull'ambiente superiori a quelli già previsti e valutati per il RUE vigente.

CONSIDERATO che per i casi afferenti agli ambiti di tutela paesaggistica (D.Lgs. 42/2004), o a "Sistemi, zone ed elementi strutturanti la forma del territorio ed elementi di specifico interesse storico o naturalistico" (soggetti alla tutela del Titolo 3 NTA del PTCP), si ritiene che l'attuazione delle previsioni in variante non interferiscono in modo rilevante con la tutela del paesaggio locale. Nel caso in cui l'attuazione dovesse comportare azioni passibili di modificare l'assetto esteriore dei luoghi, la trasformazione sarà assoggettata ad Autorizzazione paesaggistica. Gli ambiti che ricadono entro i perimetri disciplinati dall'art. 3 del PTCP "*Sistemi, zone ed elementi strutturanti la forma del territorio ed elementi di specifico interesse storico o naturalistico*" dovranno assoggettarsi alla relativa disciplina.

CONSIDERATO che l'attuazione della variante in oggetto può comportare variazioni di pressione sui diversi aspetti ambientali per lo più trascurabili o poco significative.

CONSIDERATI complessivamente i contenuti dei pareri dei soggetti con competenza ambientale e le prescrizioni/condizioni/osservazioni in essi contenute.

VALUTATI i potenziali impatti derivanti dagli interventi previsti dalla variante in oggetto, le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento territoriali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il Piano.

ESITO:

Limitatamente alla parte di nostra competenza relativa alla Valsat:

si propone la formulazione del PARERE MOTIVATO POSITIVO

per la Variante RUE e RUE Piano dell'Arenile, beni demaniali e comunali del Comune di Ravenna, secondo quanto disposto dal D.Lgs 152/06 e smi, dalla L.R. 20/2000 art. 5 e dalla DGR Emilia Romagna 1795/2016.

La procedura avviata per la variante in oggetto potrà essere conclusa secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente, e con riferimento ai disposti del D.Lgs. 152/06 e smi, nel rispetto delle prescrizioni presenti nei Rapporti Ambientali, nei pareri formulati dai soggetti coinvolti nella procedura di valutazione ambientale, subordinata all'ottemperanza di quelle prescrizioni che possono essere attuate solo nelle fasi successive al presente procedimento.

Come ARPAE si sottolinea, al fine di assicurare la sostenibilità ambientale degli interventi previsti, la necessità di una particolare attenzione agli aspetti inerenti la sicurezza antisismica, la compatibilità acustica, la compatibilità idraulica e degli scarichi fognari, la massima efficienza energetica per gli edifici e per la pubblica illuminazione, l'impiego più ampio possibile di energie rinnovabili anche in considerazione dei nuovi obiettivi dell'Unione Europea, contenere i consumi di risorsa idrica, la raccolta ed il riutilizzo delle acque meteoriche, le reti ecologiche ed il complesso sistema delle dotazioni ecologiche, lo sviluppo di iniziative e infrastrutture volte alla mobilità sostenibile in coerenza con gli indirizzi del PAIR 2020 (estensione e completamento dei percorsi ciclabili, valorizzazione del trasporto pubblico, ampliamento delle aree a traffico limitato, razionale estensione delle colonnine di ricarica elettrica per auto e bici elettriche nei principali parcheggi pubblici, nei parcheggi delle aree commerciali di medie e grandi dimensioni, nelle abitazioni e soprattutto in parcheggi e garage delle strutture ricettive come alberghi, ecc.).

CONSIDERATO:

CHE la "Variante RUE e RUE Piano dell'Arenile, beni demaniali e comunali" del Comune di Ravenna, così come prescritto all'art.29 della L.R. 20/2000, è conforme e dà attuazione alle previsioni del PSC e agli indirizzi e alle direttive contenute nei piani territoriali sovraordinati, alle condizioni richiamate nel "Constatato";

CHE sulla base della relazione di Valsat che comprende una descrizione del piano, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente e la consultazione dei soggetti ambientalmente competenti, l'ARPAE - SAC Ravenna ha espresso parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat della "Variante RUE e RUE Piano dell'Arenile, beni demaniali e comunali" del Comune di Ravenna alle condizioni riportate al punto 2) del "Constatato" della presente Relazione;



Tutto ciò PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO

PROPONE

1. DI NON FORMULARE RISERVE, ai sensi degli artt.33 e 34 della L.R. 20/2000 e smi in ordine alla ""Variante RUE e RUE Piano dell'Arenile, beni demaniali e comunali" del Comune di Ravenna, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.170784/112 del 25.09.2018;
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art.5 della L.R.20/2000 e del D.Lgs 152/06, parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat della "Variante RUE e RUE Piano dell'Arenile, beni demaniali e comunali" del Comune di Ravenna, alle condizioni di cui al referto istruttorio trasmesso da ARPAE - SAC Ravenna con nota ns. PG 2019/953 del 15.01.2019 e riportate al punto b) del "Constatato" della presente relazione;
3. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'atto del Presidente relativo al procedimento in oggetto, come indicato al comma 8 dell'art.5 della L.R. 20/2000.
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione al Comune di Ravenna dell'atto del Presidente relativo al procedimento in oggetto;
5. DI DICHIARARE L'ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 in vista della scadenza dei termini previsti ai sensi di legge per l'espressione in oggetto.

L'ISTRUTTORE DEL
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
(Ing. Valeria Biggio)





Provincia di Ravenna

Proponente: /Programmazione Territoriale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA n. 53/2019

OGGETTO: COMUNE DI RAVENNA VARIANTE AL RUE E RUE PIANO DELL'ARENILE, BENI DEMANIALI E COMUNALI

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *settore* interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 15/01/2019

IL DIRIGENTE del SETTORE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Registro per gli Atti del Presidente della Provincia

N. 6 DEL 15/01/2019

OGGETTO: COMUNE DI RAVENNA VARIANTE AL RUE E RUE PIANO DELL'ARENILE, BENI DEMANIALI E COMUNALI

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Ravenna, 16/01/2019

IL DIPENDENTE INCARICATO

MORELLI ROSSANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)